

## **Statuto del Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori**

### **Art. 1**

Su proposta del Dipartimento di Discipline Giuridiche ed Aziendali in data 23 maggio 2005, con il parere favorevole del Polo Scientifico Didattico di Terni in data 13 giugno 2006, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione in data 29 giugno 2006 e con l'approvazione del Senato Accademico in data 18 luglio 2006 è istituito il Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori dell'Università degli Studi di Perugia.

### **Art. 2**

Il Centro ha sede in Terni presso il Polo Scientifico Didattico che renderà disponibile il personale e le attrezzature necessarie all'attività amministrativa e contabile.

### **Art. 3**

Il Centro persegue i seguenti scopi:

- attività di studio e ricerca nell'ambito del raggruppamento scientifico - disciplinare IUS/01;
- coordinamento, promozione e svolgimento di ricerche nel campo del diritto dei consumatori.

### **Art. 4**

Il Centro svolge le seguenti attività:

- favorire lo scambio di informazioni e la collaborazione con Dipartimenti, Istituti universitari, enti pubblici e privati che operano nel settore, associazioni dei consumatori, associazioni dei produttori, associazione degli industriali, camere di commercio, dell'industria e dell'artigianato, confartigianato, confcommercio;
- stimolare le attività finalizzate all'aggiornamento di operatori scientifici nei settori interessati dalle attività del Centro;
- intraprendere iniziative volte alla partecipazione a programmi di ricerca in ambito internazionale;
- favorire la divulgazione scientifica e la collaborazione interdisciplinare sia a livello nazionale che internazionale, anche attraverso l'organizzazione di convegni e seminari sulle tematiche del diritto dei consumatori;
- curare la pubblicazione, sia in forma cartacea che telematica, dei risultati dell'attività di ricerca del Centro;

- promuovere la potenziale utenza esterna delle competenze presenti nel Centro, con iniziative di divulgazione scientifica e con collaborazioni in attività di ricerca e di sviluppo;
- finanziare contratti di ricerca per giovani ricercatori non strutturati che si occupano del diritto dei consumatori;
- proporre convenzioni con altri Atenei, previa approvazione del Comitato Tecnico del Centro, sottoscritte dal Pro-Rettore del Polo Scientifico Didattico di Terni.

#### **Art.5**

Sono organi del Centro:

- a) Il Presidente
- b) Il Comitato Tecnico

#### **Art. 6**

Il Presidente del Centro è di diritto il Pro-Rettore del Polo Scientifico Didattico di Terni, il quale può dare delega, in ogni momento revocabile, ad altro Professore di ruolo facente parte del Comitato Tecnico.

Rappresenta il Centro e procede alla convocazione del Comitato Tecnico.

Può assumere provvedimenti urgenti e quelli che non superano € 20.000 (ventimila euro) riferendone successivamente al Comitato.

#### **Art. 7**

Il Comitato Tecnico è composto da cinque membri, di cui: il Presidente (membro di diritto), gli altri quattro appartenenti al settore scientifico-disciplinare IUS/01, con la qualifica di Professore di I e di II fascia, designati dal Dipartimento proponente la costituzione del Centro. Uno dei predetti membri potrà anche appartenere al settore scientifico-disciplinare SECS/07, al fine di valutare la ricaduta, in termini economici, sulle imprese delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori.

Qualora aderissero al Centro altre Università Italiane e/o Straniere, ciascuna di esse potrà farsi rappresentare da un proprio membro.

Il Comitato Tecnico delibera su ogni argomento che riguardi il Centro, facendo proposte e dando pareri sulle relative attività.

Il Comitato Tecnico delibera, altresì, su ogni argomento che il Presidente ritiene di sottoporre.

Il Comitato è altresì convocato qualora ne faccia domanda scritta almeno 1/3 dei componenti, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Il Comitato Tecnico relaziona un rendiconto finanziario annuale.

### **Art. 8**

La convocazione del Comitato Tecnico, è fatta pervenire per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza si può prescindere dai predetti cinque giorni purchè esista la prova che tutti i componenti siano stati convocati.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo.

Le deliberazioni sono valide quando sono adottate dalla maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

### **Art. 9**

Il Centro opera tramite finanziamenti provenienti da:

- a) M.I.U.R.
- b) Unione Europea
- c) Fondazioni
- d) Enti pubblici e privati
- e) Potranno essere, altresì, messi a disposizione del Centro fondi relativi a Progetti di ricerca sulle tematiche inerenti il diritto dei consumatori dei singoli docenti.

### **Art. 10**

La gestione amministrativo-contabile è assicurata dal Polo Scientifico Didattico di Terni, ai sensi dell'art. 103 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Gli importi introitati e le spese effettuate verranno contabilizzati su specifici capitoli di entrate e di uscite creati all'interno del bilancio del Polo.

### **Art. 11**

Al Centro potranno aderire, previa delibera del Comitato Tecnico, anche docenti di altre Università italiane e straniere, mediante apposite convenzioni.

Tutte le spese di missione inerenti il personale docente in servizio presso altre Università dovranno gravare sulle Università di appartenenza dei docenti facenti parte del Comitato Tecnico del Centro.

Al Centro potranno, altresì, aderire, previa delibera del Comitato Tecnico, Associazioni di categoria, mediante un proprio rappresentante, che partecipa alle riunioni del Comitato medesimo senza diritto di voto.

### **Art. 12**

Le eventuali modifiche al presente Statuto sono proposte dal Comitato Tecnico con la maggioranza qualificata dei 4/5 dei componenti e dovranno essere approvate dal Senato Accademico dell'Università degli Studi di Perugia.

Tra di esse rientrerà anche la possibilità di farvi afferire, qualora sia necessario per lo svolgimento dell'attività di ricerca e nei limiti numerici specificati all'art. 7, anche docenti dell'area scientifico-disciplinare AGR/01.

### **Art. 13**

Per quanto non contemplato dal presente Statuto varranno le norme di cui agli artt.: 44 dello Statuto, 13 del Regolamento Generale di Ateneo e 103 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.